

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1859 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Attuazione programma interventi APQ "Difesa del Suolo" (DGR 1001 del 28/07/2005) - Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto intervento di salvaguardia, ripristino e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia - Comune di Barano (Napoli) - Scogliere di protezione lato ovest (Sant'angelo), sommerse lato est (Capo Grosso) e sommerse longitudinali.**

PREMESSO

* Che con delibera di Giunta Regionale n.1001 del 28 luglio 2005 è stato approvato lo schema di accordo di programma quadro (A.P.Q.) difesa del suolo, ed è stato rimodulato il programma degli interventi, già approvato con D.G.R. 2527/04;

* Che nell'ambito di tale A.P.Q è ricompreso l'intervento relativo al ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia - Comune di Barano (Napoli), quale stralcio esecutivo del progetto di riqualificazione scogliera sommersa lato est (Capo Grosso), lato ovest e longitudinali per la somma complessiva di Meuro 3,00 a valere sui fondi della Misura 1.5 del POR Campania 200-2006 stanziati nell'ambito dell'A.P.Q. Difesa del Suolo, approvato con D.G.R. n.1001 del 28 luglio 2005. Il soggetto attuatore dell'intervento è stato individuato nel Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

* Che il Consiglio dei Ministri giusto D.P.C.M. in data 5 gennaio 2000 ha dichiarato lo stato d'emergenza per i Comuni della Campania danneggiati dalle mareggiate del 27 e 28 dicembre 1999 tra i quali è ricompreso quello di Barano (NA) nell'isola d'Ischia.

* Con Ordinanza del M.I. n.3055 del 21 aprile 2000 è stato disposto, tra l'altro, che le regioni di cui al DPCM del 5 gennaio 2000 dovevano predisporre un piano complessivo degli interventi necessari per la riduzione del rischio lungo le aree costiere danneggiate dalle mareggiate del 27 e 28 dicembre 1999 e stabilire gli interventi urgenti da attivare, nei limiti delle risorse stanziato, che per la regione Campania ammontavano a lire 5 miliardi;

* Che con Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3121 del 04/04/2001 fu assegnato un ulteriore contributo di lire 7 miliardi al comune di Barano d'Ischia per la realizzazione dei primi interventi urgenti per la mitigazione del rischio da mareggiate nell'unità fisiografica relativa all'area colpita dall'evento sopraindicato ricomprensente la spiaggia dei Maronti e i costoni retrostanti alla stessa;

* Che con Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3128 del 27/04/2001 fu demandato al Presidente della Regione Campania, Commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2499/1999, l'approvazione dei progetti, l'appalto dei lavori e il collaudo delle opere previste dall'Ordinanza 3055/2000;

* Che successivamente il Consiglio dei Ministri con ordinanza di protezione civile n. 3158/2001 ha dichiarato lo Stato d'Emergenza Nazionale nei territori della Campania danneggiati dal maltempo, verificatisi nei giorni 14 e 15 settembre 2001, giusto D.P.C.M. del 21 settembre 2001, ricomprensente anche il territorio del Comune di Barano d'Ischia;

* Che in data 24, 25 e 26 dicembre 2004 le coste della Campania sono state interessate da nuove violente mareggiate che hanno prodotto ulteriori danni alle coste in numerosi Comuni fra cui quello di Barano d'Ischia e che tale situazione di danneggiamento si è ancora ulteriormente aggravata in conseguenza dei successivi eventi meteorici verificatisi in data 4 e 5 marzo 2005, in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato un nuovo ulteriore Stato d'Emergenza Nazionale giusto D.P.C.M. dell'11 marzo 2005, che riguarda anche il Comune di Barano;

* Che con ordinanza n. 1668 del 31/05/2001 il Presidente della Giunta Regionale Commissario Delegato ha approvato, previa conferenza dei servizi del 3 e 9 maggio 2001, il progetto generale di ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'Isola d'Ischia - Comune di Barano (Napoli) per l'importo complessivo di lire 23.337.135.000, nonché il primo stralcio del succitato progetto generale inerente i lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo incombente e la riduzione del rischio per l'importo di lire 7 miliardi ricomprensenti anche la realizzazione della scogliera sommerse lato est (Capo Grosso) e la sistemazione dei costoni retrostanti l'arenile mediante l'eliminazione delle più rilevanti e urgenti situazioni di dissesto e di pericolo incombente per i fruitori della spiaggia.

* Che il Presidente della Regione Campania - Commissario delegato ex OMI 2994/99 con la succitata ordi-

nanza commissariali n.1668 del 31/05/01 ha contestualmente nominato progettista e direttore dei lavori, per le opere in oggetto, l'ing. Angelo Provenzano.

* Che con ordinanza commissariale 2231 del 4 aprile 2002 è stato approvato e finanziato per l'importo di euro 3.098.741,39 il progetto di completamento del ripascimento del litorale dei Maronti a completamento degli interventi già finanziati con OMI 3128/2001 e realizzati;

* Che con la succitata Ordinanza commissariale n. 2231 del 04/04/02 il Commissario delegato ha contestualmente incaricato l'ing. A. Provenzano dell'elaborazione del progetto esecutivo di completamento dell'intervento generale riguardante le opere di eliminazione del pericolo incombente e riduzione del rischio relativo alla parte dei costoni relativa al tratto compreso tra Cava Scura e il promontorio di Sant'Angelo, sui quali con i finanziamenti precedenti non era stato possibile intervenire, e alla realizzazione del pennello di salvaguardia della spiaggia lato ovest (S. Angelo);

* Che con D.G.R. n. 6020 del 30 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il programma di utilizzo delle somme stanziato con il fondo regionale di Protezione Civile, annualità 2001, nell'ambito del quale sono state autorizzate euro 1.371.000,00 per gli interventi di ripascimento del litorale dei Maronti scogliera soffolta lato ovest (S. Angelo), la riqualificazione della scogliera sommersa (lato est) Capo Grosso, la realizzazione di scogliere soffolte longitudinali;

* Che con Ordinanza commissariale n.2964 del 25/06/03 è stata approvata la perizia di spesa per le attività di monitoraggio e per la verifica, successivamente alla realizzazione delle opere di cui sopra, della evoluzione del litorale rispetto alle previsioni progettuali originarie;

* Che a seguito delle risultanze del monitoraggio il consulente dell'amministrazione - Prof. A. Noli - ha ritenuto la necessità di suggerire un adeguamento rispetto alle previsioni progettuali generali della scogliera soffolta lato ovest (S. Angelo), la riqualificazione della scogliera sommersa (lato est) Capo Grosso e la realizzazione di ulteriori scogliere soffolte longitudinali per ridurre ulteriormente l'azione delle mareggiate sull'arenile già realizzato, ed il completamento della sistemazione dei costoni retrostanti l'arenile, sui quali si è già in parte intervenuti con i primi interventi urgenti sopraindicati, al fine di eliminare il pericolo residuale incombente nei tratti nei quali non si è potuto intervenire per l'insufficienza dei precedenti finanziamenti;

* Che il direttore dei lavori del 1° e 2° lotto dell'intervento in data 31 gennaio 2005, in riferimento all'incarico conferito dal Commissario delegato con Ordinanza 2231/02 e tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio eseguita e delle indicazioni fornite dal consulente dell'Amministrazione Prof. Alberto Noli nella relazione finale di detta attività, ha trasmesso al Commissariato di Governo ex ord. 2994/99 il progetto esecutivo ricomprendente tutti gli interventi sopraindicati ritenuti necessari per la riduzione del rischio idrogeologico di erosione marina e l'eliminazione del pericolo dell'unità fisiografica nella quale si interviene;

* Che il Commissario delegato ha esaminato il progetto esecutivo presentato nella conferenza dei Servizi, convocata in data 15 luglio 2005 e successive riunioni, approvandolo con prescrizioni fra le quali quelle anticipate nella stessa sede dal Segretario dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale e successivamente esplicitate dai Comitati Tecnico e Istituzionale dell'Autorità:

1. che l'esecuzione di alcune delle opere marittime progettate sia condizionato alla verifica, prima della loro realizzazione, attraverso prove su modello fisico bidimensionale oltre ad un ulteriore controllo del modello matematico per gli aspetti relativi alla circolazione idrodinamica;

2. che per la particolare natura dei luoghi oggetto dell'intervento è necessario integrare la progettazione del consolidamento sui costoni con uno studio geostrutturale ed ulteriori relazioni di calcolo;

* Che il progettista ha adeguato gli elaborati progettuali tecnici ed economici relativi alle opere marittime alle prescrizioni derivanti dagli esiti della Conferenza dei Servizi e questi per la parte relativa al punto 1 redigendo un primo stralcio esecutivo mentre è in corso di definizione lo studio geostrutturale e conseguentemente la progettazione esecutiva relativa alla sistemazione dei costoni che saranno pertanto oggetto di separato ulteriore stralcio progettuale da finanziare separatamente con ulteriori fondi da reperire;

* Che il suddetto progetto esecutivo del primo stralcio è stato approvato definitivamente in linea tecnica dal soggetto proponente, Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato ex OMI 2994/99, con ordinanza n. 4089 del 20/10/05 e trasmesso al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, soggetto attuatore dell'intervento medesimo, per l'importo complessivo di euro 7.007.620,68 di cui euro 4.774.986,22 per lavori previsti a base d'asta ed euro 2.228.921,96 per somme a disposizione dell'amministrazione il cui quadro di spesa risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A.1)	IMPORTO LAVORI	
	OPERE A MARE	
	SOMMANO I LAVORI DI TARIFFA - 25% TOTALE	€ 4.774.986,22
A.2)	A DETRARRE:	
	Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di elenco	- € 8.737,86
A.3)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.766.248,36
A.4)	ONERI SICUREZZA	
	Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di elenco	€ 8.736,86
	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 3.712,90
A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 4.778.699,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IMPREVISTI (5% di A)	€ 238.934,96
B.2)	Lavori in economia conseguenti alle attività di monitoraggio (5% di A)	€ 238.934,96
B.3)	Indagini e rilievi geologici e geotecnici	10.200,00
B.4)	SPESE TECNICHE	
B.4.1)	Progetto Preliminare	€ 234.156,26
	Progetto Definitivo	
	Progetto Esecutivo	
	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto	
B.5)	ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	
B.5.1)	Art. 18 Legge 109/94	€ 95.573,98
B.5.2)	Servizi di ingegneria a supporto dell'Ufficio di D.L. e del RUP	€ 97.000,00
B.5.3)	Consulenze specialistiche (Opere Marittime)	€ 47.786,99
B.6)	Accantonamento dello 0,5% per spese d'istituto per attuazione APQ	€ 23.893,50
B.7)	Collaudo tecnico amministrativo -0,5% Lavori	€ 23.893,50
B.8)	Pubblicità gara	€ 3.000,00
B.9)	Monitoraggio: indagini connesse per 2 anni	€ 50.000,00
B.10)	IVA (20%)	
B.10.1)	Su lavori (A)	€ 955.739,82
B.10.2)	Su somme a disposizione dell' Amministrazione (B.1+B.2.1+B.2.2+B.3.2+B.3.4+B.4+B.5)	€ 212.196,96
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.228.921,56
C)	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO A)+B)	€ 7.007.620,68

* Che pertanto si rende urgente procedere alla esecuzione delle opere di ripristino e salvaguardia previste nel progetto esecutivo di cui al punto che precede al fine di eliminare il pericolo esistente e ridurre il rischio di erosione della spiaggia ancora in parte esistente;

PREMESSO altresì

* Che con decisione C (2000) 2347 dell' 8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Regione Campania;

* Che con D.G.R. n. 1885 del 22 ottobre 2004 è stato approvato e adottato, nella versione attualmente vigente, il testo coordinato del Complemento di Programmazione, che prevede tra l'altro, la realizzazione, nell'ambito dell'Asse 1- Risorse naturali, della misura 1.6 "interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del sistema regionale di protezione civile", e della Misura 1.5 "Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio" entrambe finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

* Che con D.G.R. n. 166 del 6 febbraio 2004 è stato approvato il programma degli interventi da realizzare per l'attivazione del Complemento di Programmazione della predetta misura 1.6;

* Che nell'ambito dell'azione D del programma degli interventi della Misura 1.6 approvato, predisposto dal Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile - Responsabile della Misura 1.6, tra le tipologie inerenti la difesa delle coste sono previsti interventi strutturali pilota di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, in specifici ambiti territoriali, ad elevato rischio, a notevole valore ambientale e produttivo e interessati ripetutamente da eventi calamitosi dove si consegue, con gli interventi previsti, oltre che la riduzione del rischio idrogeologico anche un elevato beneficio economico;

* Che nell'ambito delle attività previste dalla Misura 1.5 sono ricomprese all'Azione C) gli interventi di Difesa delle coste ed il ripascimento degli arenili. In particolare l'azione prevede operazioni atte a migliorare ed ampliare le opere di difesa già realizzate, a monitorare gli effetti di tali opere al fine di acquisire conoscenze utili a approfondire le dinamiche delle linee di costa, a realizzare nuove opere a tutela di infrastrutture ed insediamenti, nonché a garantire il ripascimento degli arenili, al fine di promuovere il raggiungimento di condizioni di equilibrio;

CONSIDERATO

* la necessità e l'urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori di cui al 1° stralcio del progetto esecutivo "Interventi di completamento della salvaguardia, ripristino e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia nel Comune di Barano (Napoli) relativo alla realizzazione delle scogliere di protezione sommerse lato ovest (Sant'angelo), lato est (Capo Grosso) e longitudinali" così come adeguato alle prescrizioni sullo stesso formulate in sede di Conferenza dei Servizi, per l'eliminazione delle situazioni più rilevanti di pericolo esistente e conseguentemente della riduzione del rischio di erosione in connessione alle cause che hanno determinato lo stato di emergenza nazionale in atto in forza del quale opera il Presidente della Regione Campania - Commissario delegato;

* che il progetto relativo alle opere sopraindicate è stato approvato dal Commissario delegato con ordinanza 4089 del 20/10/05 solo in linea tecnica e si rende quindi necessario la formale approvazione dello stesso in linea amministrativa ed economica, assicurando la necessaria copertura finanziaria della spesa.

* che il progetto, così come approvato dal Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato ex OMI 2994/99 e adeguato alle prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi effettuata dallo stesso, assolve alle finalità di cui sopra sia sotto il profilo delle soluzioni tecniche sia sotto il profilo amministrativo ed economico in quanto i prezzi applicati sono quelli di cui al prezzario regionale approvato con D.G.R. n 3070 del 31 ottobre 2003 decurtati del 25 %, per tenere conto del tempo trascorso dall'approvazione dei progetti relativi ai primi lavori urgenti indicati in premessa e degli esiti degli altri appalti effettuati nella zona di intervento, e il capitolato speciale d'appalto è stato adeguato alle prescrizioni suddette tenendo in particolare conto la richiesta dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale di effettuare prima dell'inizio dei lavori delle prove in vasca su modello fisico bidimensionale e la conseguente riverifica su modello matematico della idrodinamica costiera alla luce degli esiti delle prove sul modello fisico;

* che il progetto è coerente, nelle sue previsioni, con la finalità dell'A.P.Q Difesa Suolo e delle Misure 1.5 e 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006;

* che attraverso l'attuazione del suddetto progetto si possono conseguire gli obiettivi attesi dalla D.G.R.

166 del 6 febbraio 2004 in conformità a quanto previsto dall'azione D del programma degli interventi della Misura 1.6;

* che alla approvazione del progetto esecutivo 2° stralcio relativo alla eliminazione del pericolo nei costoni retrostanti le spiagge si possa procedere separatamente una volta che lo stesso sarà trasmesso al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile dal Commissario delegato a seguito delle verifiche conseguenti al rilievo geostrutturale richiesto dall'Autorità di Bacino competente e che saranno reperite le risorse finanziarie necessarie;

* che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento, a seguito dell'istruttoria compiuta da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, è pari ad euro 7.007.620,68 di cui euro 4.774.986,22 per lavori previsti a base d'asta ed euro 2.228.921,96 per somme a disposizione dell'amministrazione, e alla stessa si può far fronte per quanto a euro 3.000.000,00 con i fondi della Misura 1.5 del POR Campania 2000-2006 stanziati nell'ambito dell'A.P.Q. Difesa del Suolo, approvato con D.G.R. n.1001 del 28 luglio 2005, per quanto a euro 700.000,00 con le somme disponibili sui fondi disposti con D.G.R. n. 6020 del 30/12/02 già nelle disponibilità del Commissario delegato e per quanto a euro 3.307.620,68 a valere sulle somme assegnate alla Misura 1.6 con D.G.R. n. 2667 del 22 dicembre 2004, capitolo 2186 dell'esercizio finanziario 2004, relative alle rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di spesa afferenti progetti coerenti con la misura medesima;

* che con nota prot 881884 del 26/10/2005 l'avvocatura regionale ha trasmesso il parere di competenza, richiesto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, sul capitolato speciale di appalto, allegato al progetto approvato dal Commissario delegato, e sullo schema di contratto predisposto dallo stesso soggetto attuatore - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile;

* Che in data 20/01/2005 è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e il Prefetto di Napoli un protocollo di legalità finalizzato a garantire, nel rispetto dei ruoli dei soggetti sottoscrittori, una fattiva collaborazione nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici;

RITENUTO

* Che per la realizzazione dei lavori in epigrafe, ricompresi nel programma degli interventi previsti dall'APQ Difesa del Suolo, approvato con delibera di Giunta Regionale n-1001 del 28 luglio 2005, è necessario ed urgente provvedere all'approvazione del progetto in linea economica ed amministrativa nonché del capitolato speciale d'appalto allegato allo stesso;

* Che sul progetto de quo in analogia a quanto comunicato dal Settore Regionale Tutela dell'Ambiente, con nota n. n. 897375 del 2 novembre 2005, per l'intervento relativo alla spiaggia di spinesante - S. Francesco, non è necessaria la procedura V.I.A., stante che anche nel Comune di Barano d'Ischia vige lo Stato d'emergenza Nazionale a seguito degli eventi da mareggiate indicati in premessa;

* che all'affidamento dei lavori si possa procedere attraverso l'indizione di una gara ad evidenza pubblica da esperirsi con il sistema del pubblico incanto ai sensi della L.109/94 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 21, comma 1) lettera a), mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi allegato al progetto posto a base di gara;

* che i tempi previsti dalla legislazione vigente in materia di LL. PP. per la presentazione delle offerte possono essere ridotti al minimo necessario previsto, per tenere conto sia dell'urgenza derivante dallo Stato d'emergenza Nazionale vigente, sia dall'esigenza di pervenire all'affidamento entro il 30 dicembre 2005 come previsto dall'A.P.Q. Difesa del Suolo;

* che con propri atti monocratici il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul territorio possa provvedere all'approvazione del bando di gara e del disciplinare per la presentazione delle offerte, nonché designare il responsabile del procedimento, da individuare fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

* che il soggetto attuatore -Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile possa continuare ad avvalersi, per l'esecuzione dell'intervento, del supporto tecnico-operativo del Commissario delegato ex OMI 2994/99 che né ha curato la progettazione e che pertanto dispone, attraverso i professionisti e il consulente incaricati di detta progettazione e la propria struttura tecnico operativa, di approfondite e qualificate conoscenze tecnico amministrative necessarie ad assistere il Settore medesimo nella fase realizzativa;

* che è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'esecuzione dei lavori in applicazione di quanto disposto dalla legge 109/94 e s.m.i e del regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

* di dover riconoscere, per le attività che saranno svolte dai tecnici del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile e della Struttura commissariale ex OMI 2994/99, per l'attuazione dell'intervento, un compenso analogo a quello previsto dalla D.G.R n. 100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle percentuali di cui al decreto del Presidente della G.R. n. 2694 del 31 dicembre 2001;

* che alla nomina della commissione di aggiudicazione della gara e della commissione di collaudo prevista dal capitolato speciale d'appalto si provveda con successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Protezione Civile;

* che per accelerare l'attuazione dell'intervento si reputa necessario che il soggetto attuatore, Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, provveda, avvalendosi di qualificato personale tecnico, anche dirigente, operante presso il proprio Settore o presso il commissariato di governo ex OMI 2994/99, all'istituzione di un ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art 123 del D.P.R. 554/99, costituito da un direttore dei lavori e da personale coadiuvante nell'attività che, per gli aspetti operativi e di sviluppo tecnico-progettuale dell'opera nonché per l'assistenza e contabilizzazione dei lavori, venga supportato da servizi di ingegneria e consulenze specialistiche che saranno oggetto di successivo affidamento ai sensi della legislazione vigente e il cui onere è ricompreso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. I suddetti servizi supporteranno, ai sensi del comma 5, art 7, della Legge 109/94, anche il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell'intervento, nelle proprie attività.

* che all'impegno di spesa si possa provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, con successivi atti monocratici del Responsabile della Misura 1.5, per quanto attiene ai fondi POR, e del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, responsabile della Misura 1.6 del P.O.R Campania, per quanto attiene alle somme assegnate alla Misura 1.6 con D.G.R. n. 2667 del 22 dicembre 2004, capitolo 2186 dell'esercizio finanziario 2004, relative alle rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di spesa afferenti progetti coerenti con la misura medesima;

* che il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, soggetto attuatore dell'intervento provveda, con proprio decreto, alla rimodulazione del quadro di spesa definitivo, determinato a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori.

* che il Settore Regionale Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara secondo la normativa e le disposizioni regionali vigenti in materia;

* che l'istruttoria effettuata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile ha accertato la rispondenza delle soluzioni progettuali proposte ai fini dell'eliminazione delle situazioni più rilevanti di pericolo esistente e conseguentemente della riduzione del rischio connesso allo stato di emergenza in atto nonché la rispondenza del progetto alle finalità previste dall'intervento ricompreso nel programma relativo all'A.P.Q. Difesa del Suolo e alla coerenza dello stesso con le misure 1.5 e 1.6 del P.O.R Campania 2000-2006;

* Che le verifiche e gli accertamenti previsti dall'articolo 2 del protocollo di legalità, sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e il Prefetto di Napoli in data 20/01/2005, dovranno essere espletati nei tempi ristretti fissati dalla Delibera CIPE 17/2003 di finanziamento degli interventi oggetto dell'APQ Difesa Suolo, ricorrendo ove possibile e limitatamente all'intervento in oggetto, a procedure accelerate preventivamente concordate con il Prefetto di Napoli;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, Soggetto attuatore dell'intervento

PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di prendere atto dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato ex OMI 2994/99, n. 4089 del 20/10/2005 di approvazione in linea tecnica e validazione del progetto esecutivo di intervento, ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia - Comune di Barano (Napoli), successivamente inoltrata al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, e della coerenza dello stesso con gli obiettivi e finalità dell'A.P.Q. Difesa del Suolo delle misure 1.5 e 1.6 del P.O.R. Campania, e conseguentemente approvare in via economica ed amministrativa il progetto esecutivo medesimo costitutivo degli elaborati riportati nell'allegato SUB 1 alla presente delibera per l'importo complessivo di euro

7.007.620,68 di cui euro 4.778.986,22 per lavori a base d'asta ed euro 2.228.921,56 per somme a disposizione dell'amministrazione come specificato nel quadro economico riportato in narrativa:

2. di approvare il capitolato speciale d'appalto, trasmesso al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile in uno al progetto esecutivo approvato dal Commissario delegato, che allegato (SUB 2) alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale;

3. di autorizzare l'affidamento dei lavori avvalendosi delle procedure di evidenza pubblica con il sistema del pubblico incanto ai sensi della L.109/94 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 21, comma 1) lettera a), mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con riduzione dei tempi per la presentazione delle offerte al minimo necessario previsto dalla legislazione vigente in materia di LL. PP. nei casi d'urgenza;

4. di stabilire che le verifiche e gli accertamenti previsti dall'articolo 2 del protocollo di legalità, sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e il Prefetto di Napoli in data 20/01/2005, dovranno essere espletati nei tempi ristretti fissati dalla Delibera CIPE 17/2003 di finanziamento degli interventi oggetto dell'APQ Difesa Suolo, ricorrendo, ove possibile e limitatamente all'intervento in oggetto, a procedure accelerate preventivamente concordate con il Prefetto di Napoli;

5. che alla spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento pari ad euro 7.007.620,68 si faccia fronte per quanto a euro 3.000.000,00 con i fondi della Misura 1.5 del POR Campania 2000-2006 stanziati nell'ambito dell'A.P.Q. Difesa del Suolo, approvato con D.G.R. n.1001 del 28 luglio 2005, per quanto a euro 700.000,00 con le somme disponibili sui fondi disposti con D.G.R. n. 6020 del 30/12/02 già nelle disponibilità del Commissario delegato e per quanto a euro 3.307.620,68 a valere sulle somme assegnate alla Misura 1.6 con D.G.R. n. 2667 del 22 dicembre 2004, che trovano capienza nelle disponibilità di cui al capitolo 2186 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2004, nel limite delle risorse complessive, per la misura suddetta, pari a euro 9.380.098,46;

6. che all'espletamento delle procedure di gara provvede il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile in qualità di soggetto attuatore che si avvale del supporto tecnico-amministrativo della Struttura commissariale ex OMI 2994/99;

7. che il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, provvede, con propri atti monocratici, all'approvazione del bando di gara e del disciplinare per la presentazione delle offerte e all'espletamento di tutti gli atti connessi all'esperimento della gara e ai successivi adempimenti consequenziali;

8. di prendere atto del decreto dirigenziale n.847 del 5.12.2005, del Coordinatore dell'AGC 05 - Responsabile A.P.Q. Difesa Suolo e confermare la nomina dell'Ing. Calcara Ernesto- Dirigente del Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, in applicazione del disposto dell'art. 7 della Legge 109/94 e dell'art.7 del D.P.R 554 del 21 dicembre 1999;

9. di dover riconoscere, per le attività che saranno svolte dai tecnici del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile e della Struttura commissariale ex OMI 2994/99, per l'attuazione dell'intervento, un compenso analogo a quello previsto dalla D.G.R n. 100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle percentuali di cui al decreto del Presidente della G.R. n. 2694 del 31 dicembre 2001;

10. che, per accelerare l'attuazione dell'intervento, il soggetto attuatore, Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, provvederà, avvalendosi di proprio qualificato personale tecnico, anche dirigente, o di personale operante presso il commissariato di governo ex OMI 2994/99, ad istituire un ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art 123 del D.P.R. 554/99, costituito da un direttore dei lavori e da personale coadiuvante nell'attività che, per gli aspetti operativi e di sviluppo tecnico-progettuale dell'opera nonché per l'assistenza e contabilizzazione dei lavori, sarà supportato da servizi di ingegneria e consulenze specialistiche oggetto di successivo affidamento, da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, ai sensi della legislazione vigente, il cui onere è ricompreso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. I suddetti servizi supporteranno, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 109/94, anche il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori, nelle proprie attività;

11. che alla nomina della Commissione di aggiudicazione della gara e della Commissione di Collaudo prevista dal Capitolato Speciale d'appalto allegato al Progetto esecutivo posto a base di gara, si provvederà mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile;

12. che il Settore Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio provvede agli atti relativi alla pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente in materia

13. che ai conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con successivi atti monocratici, il Coordinatore dell'AGC 05 nella qualità di Responsabile della Misura 1.5, per quanto attiene ai fondi POR afferenti a tale misura e il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, responsabile della Misura 1.6 del P.O.R Campania, per quanto attiene alle somme relative alle rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di spesa afferenti progetti coerenti con la misura medesima ed assegnate alla Misura 1.6 con D.G.R. n. 2667 del 22 dicembre 2004, capitolo 2186 dell'esercizio finanziario 2004;

14. rimandare a successivo provvedimento l'esame del progetto inerente l'eliminazione del pericolo dei costoni retrostanti la spiaggia una volta che lo stesso, rielaborato secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale sarà stato trasmesso al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile dal Commissariato di Governo ex ord.2994/99;

15. che il presente provvedimento venga inviato per l'esecuzione, all'area G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore preposto al ramo, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Provveditorato ed Economato, al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e bollettino Ufficiale e al Settore gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania
A.G.C. – Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile

ALLEGATO SUB 1

ELENCO ELABORATI



Giunta Regionale della Campania
A.G.C. – Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile

ELABORATI DESCRITTIVI:

N° progr. Descrittivo Rel. n.	Elaborato	Titolo
01.MDS.05	A	RELAZIONE TECNICA GENERALE
02.MDS.B	B	RELAZIONE SPECIALISTICA D'INDIRIZZO (CONSULENTE PROF. A. NOLI)
03.MDS.05	C*	STUDIO SEDIMENTOLOGICO DINAMICO
04.MDS.05	D	STUDIO METEOMARINO
05.MDS.05	E	STUDIO MORFODINAMICO COSTIERO
06.MDS.05	F	STUDIO MORFODINAMICA TRASVERSALE
07MDS.05	G	STUDIO DI IDRODINAMICA LITORANEA
08.MDS.05	H	VERIFICHE IDRAULICHE E STRUTTURALI
09.MDS.05	I	REALIZZAZIONE DI PROVE IN VASCA ONDOGENA
10.MDS.05	L	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI E SICUREZZA
11.MDS.05	M	SOMMARIO DEI LAVORI
12.MDS.05	N	ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI E SICUREZZA
13.MDS.05	O	SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
14.MDS.05	P	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE
15.MDS.05	Q	CRONOPROGRAMMA
16.MDS.05	R*	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E MONITORAGGIO

ELABORATI GRAFICI:

N° progr. graficoDis. n.	Tav. n°	Titolo	SCALA
001.MDS.05	1	COROGRAFIA	1:10.000
002.MDS.05	2	PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI	1:5 000
003.MDS.05	3	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:2 000
004.MDS.05	4	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE SEZIONI TRASVERSALI E DI COMPUTO SCOGLIERA SOMMERSA	1:2 000
005.MDS.05	5	SEZIONI TIPO DI SCOGLIERA SOMMERSA E VARCO	1:50
006.MDS.05	6	SEZIONE TRASVERSALI DA S1 A S7	1:200
007.MDS.05	7	SEZIONE TRASVERSALI DA S8 A S15	1:200
008.MDS.05	8	SEZIONE TRASVERSALI DA S16 A S22	1:200
009.MDS.05	9	SEZIONE TRASVERSALI DA S23 A S29	1:200
010.MDS.05	10	SEZIONE TRASVERSALI DA S30 A S34	1:200
011.MDS.05	11	PLANIMETRIA PENNELLO OVEST LATO S'ANGELO	1:500
012.MDS.05	12	PENNELLO OVEST SEZIONI TRASVERSALI TIPO	1:100
013.MDS.05	13	PENNELLO OVEST SEZIONI DI COMPUTO	1:200
014.MDS.05	14	PLANIMETRIA PENNELLO EST LATO CAPOGROSSO	1:500
015.MDS.05	15	PENNELLO EST SEZIONI TRASVERSALI TIPO	1:100
016.MDS.05	16	PENNELLO EST SEZIONI DI COMPUTO	1:200

<u>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</u>	5
<u>CAPITOLO I NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE</u>	6
<u>Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO</u>	6
<u>Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE CATEGORIE DI LAVORO</u>	6
<u>Art. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE</u>	7
<u>Art. 4 SUBAPPALTO</u>	10
<u>Art. 5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</u>	10
<u>Art. 6 CONSEGNA DEI LAVORI</u>	13
<u>Art. 7 PROGRAMMA DEI LAVORI</u>	13
<u>Art. 8 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI</u>	13
<u>Art. 9 PROVVISATA DEI MATERIALI</u>	14
<u>Art. 10 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI</u>	14
<u>Art. 11 TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI</u>	15
<u>Art. 12 PENALI</u>	15
<u>Art. 13 VARIANTI IN CORSO D'OPERA</u>	15
<u>Art. 14 CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI</u>	15
<u>Art. 15 TERMINI PER I PAGAMENTI</u>	17
<u>Art. 16 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA</u>	17
<u>Art. 17 DANNI DI FORZA MAGGIORE</u>	17
<u>CAPITOLO II QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI</u>	19
<u>Art. 18 MATERIALI IN GENERE</u>	19
<u>Art. 19 DIFETTI DI COSTRUZIONE</u>	21
<u>Art. 20 PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI</u>	21
<u>Art. 21 PROVE SUI MATERIALI</u>	22
<u>CAPITOLO III MODO DI ESECUZIONE E MISURA DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO</u>	23
<u>Art. 22 LIVELLO MEDIO DEL MARE</u>	23
<u>Art. 23 TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAZIONI</u>	23
<u>Art. 24 NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE</u>	24
<u>Art. 25 OPERE A GETTATA</u>	24
<u>Art. 26 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI</u>	26
<u>CAPITOLO IV CONDIZIONI GENERALI, ONERI IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO</u>	27
<u>Art. 27 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE</u>	27
<u>Art. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO</u>	27

<u>Art. 29 CONTABILITA' DEI LAVORI E CONTO FINALE</u>	27
<u>Art. 30 COLLAUDO</u>	27
<u>Art. 31 TABELLA INFORMATIVA CANTIERE DI LAVORO</u>	27
<u>Art. 32 AREE DA ADIBIRE AL CANTIERE</u>	28
<u>Art. 33 PIANI DI SICUREZZA</u>	28
<u>Art. 34 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</u>	29
<u>Art. 35 INOSSERVANZA NORME SICUREZZA</u>	29
<u>Art. 36 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE</u>	29
<u>Art. 37 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLA NORMATIVA TECNICA</u>	29
<u>Art. 38 DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI PER CONTO DELL'IMPRESA</u>	30
<u>ELENCO PREZZI</u>	31
<u>Art. 39 ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA, SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA</u>	31
<u>SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO</u>	32
<u>TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO</u>	34
<u>ART. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI</u>	34
<u>ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</u>	34
<u>ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO</u>	34
<u>ART. 4 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE</u>	34
<u>ART. 5 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE</u>	34
<u>ART. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI</u>	35
<u>ART. 7 - NOMINA DELL'ESECUTORE</u>	35
<u>ART. 8 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE</u>	35
<u>ART. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE</u>	35
<u>ART. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE</u>	35
<u>ART. 11 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA</u>	36

<u>ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME</u>	36
<u>TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO</u>	38
<u>ART. 13 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA</u>	38
<u>ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	38
<u>ART. 15 - SUBAPPALTO</u>	38
<u>ART. 16 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA</u>	39
<u>ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE</u>	39
<u>ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO</u>	40
<u>ART. 19 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI</u>	40
<u>TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	42
<u>ART. 20 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL PROGETTO</u>	42
<u>ART. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	42
<u>ART. 22 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO</u>	43
<u>ART. 23 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI</u>	43
<u>ART. 24 - PROROGHE</u>	44
<u>ART. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI</u>	45
<u>ART. 26 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI</u>	45
<u>ART. 27 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO</u>	45
<u>ART. 28 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI</u>	46
<u>ART. 29 - REVISIONE PREZZI</u>	46
<u>ART. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO</u>	46
<u>ART. 31 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA</u>	47
<u>ART. 32 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO</u>	47
<u>ART. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI</u>	47
<u>ART. 34 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI</u>	48
<u>ART. 35 - PENALI</u>	48
<u>ART. 36 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE</u>	49

<u>ART. 37 -</u>	<u>PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI</u>	49
<u>ART. 38 -</u>	<u>PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE</u>	49
<u>ART. 39 -</u>	<u>AVVISO AI CREDITORI</u>	50
<u>ART. 40 -</u>	<u>COLLAUDO</u>	50
<u>ART. 41 -</u>	<u>DIFETTI DI COSTRUZIONE</u>	50
<u>TITOLO 4 -</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	51
<u>ART. 42 -</u>	<u>POLIZZE DECENNALI PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</u>	51
<u>ART. 43 -</u>	<u>ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE</u>	51
<u>ART. 44 -</u>	<u>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	51
<u>ART. 45 -</u>	<u>CONTROVERSIE</u>	51
<u>ART. 46 -</u>	<u>SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI</u>	52
<u>ART. 47 -</u>	<u>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</u>	52
<u>ART. 48 -</u>	<u>CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	54
<u>ART. 49 -</u>	<u>ACCESSO AGLI ATTI</u>	55
<u>ART. 50 -</u>	<u>RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO</u>	55
<u>ART. 51 -</u>	<u>CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE</u>	55

IN ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO È RIPORTATO LO SCHEMA DI CONTRATTO CONTENENTE LE CLAUSOLE DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA LA STAZIONE APPALTANTE DENOMINATA AMMINISTRAZIONE E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA (DI SEGUITO INDICATO COME APPALTATORE). NEL TESTO CHE SEGUE SONO INDICATI IN CORSIVO GLI ELEMENTI CHE ANDRANNO COMPILATI NELLA STESURA DEFINITIVA DEL CONTRATTO.

AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 554/99 (REGOLAMENTO GENERALE, ART. 45, COMMA 2) IN ALLEGATO AL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO È RIPORTATO IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO INERENTE LE PRESCRIZIONI TECNICHE DA APPLICARE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO.

Allegato SUB 2)

PROGETTO ESECUTIVO

**SCOGLIERA LATO OVEST (SANT'ANGELO)
RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA LATO
EST (CAPO GROSSO)
SCOGLIERA SOMMERSA LONGITUDINALE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Parte I
NORME TECNOLOGICHE

CAPITOLO I
NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del progetto denominato: SCOGLIERA LATO OVEST (SANT'ANGELO) - RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA LATO EST (CAPO GROSSO) - SCOGLIERA SOMMERSA LONGITUDINALE, con opere del tipo a gettata in massi naturali vulcanici e finalizzate alla realizzazione di barriere sommerse, varchi tra le stesse, pennello Ovest verso il porto di Sant'Angelo, riqualificazione e sistemazione del pennello Est.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO E COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

L'importo complessivo del presente appalto per lavori ed oneri di sicurezza, parte dei quali non soggetti al ribasso di gara, relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996, come specificato in seguito.

Detti importi sono stati stabiliti mediante la tariffa della Regione Campania approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3070 in data 31 Ottobre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. Numero Speciale in data 18/12/2003, decurtata del 25%. (Venticinque per cento) conformemente a quanto lo stesso Presidente della Regione Campania, anche Commissario di Governo Delegato, ex Ordinanza M. I. n. 3158 del 12/11/2001 ha disposto recentemente con la propria Ordinanza n. 107 in data 21/07/2004; sui prezzi desunti dalla citata Tariffa per opere marittime e senza la previsione della maggiorazione di Tariffa dell'omonimo capitolo mentre solo su quelli appartenenti a Capitoli diversi e sui Nuovi Prezzi redatti è stata applicata la maggiorazione prevista dalle Avvertenze Generali di Tariffa per lavori da effettuarsi sull'isola di Ischia (da 0 a max 35%) si è optato per una maggiorazione del 10% (dieci per cento).

L'importo netto complessivo del contratto ammonta a (euro e centesimi).

Tale importo è dovuto dalla somma a base d'asta pari a € **4 778 699.12** (quattromilionisettecentosettantottomilaseicentonovantanove/12euro) depurata del ribasso di gara del%, (.....) per un totale netto pari a €..... (.....euro), l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento pari a € **12.450,76** (dodicimilaquattrocentocinquanta/76) non è soggetto a ribasso d'asta.

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale dei lavori.

Con riferimento agli importi posti a base di gara, la distribuzione relativa alle lavorazioni da realizzarsi risulta riassunta nel seguente prospetto:

IMPORTO E INCIDENZA DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

<i>DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI</i>	Importo (euro)	Incidenza percentuale
REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA LATO OVEST (SANT'ANGELO)	€ 430 101.40	9.01 %
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCOGLIERA SOMMERSA LATO EST (CAPO GROSSO) (GIA' REALIZZATA NELL'AMBITO DEL I STRALCIO)	€ 499 939.87	10.47 %
REALIZZAZIONE DELLE SCOGLIERE SOMMERSE LONGITUDINALI	€ 3 781 694.95	79.20 %
MODELLO FISICO BIDIMENSIONALE	€ 63.250,00	1.33%
TOTALE	€ 4 774 986.22	100.00 %

Con riferimento all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, la categoria prevalente che identifica i lavori da appaltare è la **OG7**.

Per eventuali subappalti vale la normativa stabilita dall'art. 18 della legge n°55 del 19.03.1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto disposto dall'art. 141 del DPR 554 del 21.12.1999 e dall'art. 34 della legge 109 del 11.02.1990 e quanto successivamente previsto dalle normative.

L'importo degli oneri per la sicurezza sarà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori secondo le quantità effettivamente realizzate in occasione delle varie misurazioni.

Art. 3**DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, le opere che formano oggetto dell'appalto, da compensare a misura, possono riassumersi come appresso indicato:

OPERE A MARE:

- 1) Attività propedeutiche all'inizio dei lavori di scogliera, quali la verifica dell'impianto progettuale, mediante realizzazione, in idoneo laboratorio, del modello fisico bidimensionale per le prove utili alla verifica del sistema di difesa costiero, così progettato. Indicazioni e Impostazioni del modello, con le opportune similitudini fisiche dei materiali, saranno impartite dai consulenti specialistici indicati dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori che, a fine lavoro, redigeranno il rapporto finale con le risultanze e gli esiti delle prove stesse. Tali opere, già previste con la soluzione progettuale posta a base di gara nell'elaborato Computo metrico, fanno parte integrante dei lavori a base d'appalto.
- 2) Realizzazione di n. 2 pennelli semisommersi posti alle due estremità della baia dei Maronti; quello posto all'estremità di levante (Punta della Signora) già realizzato nell'ambito del primo lotto di interventi (primavera 2002) sarà oggetto di interventi di riqualificazione con il presente progetto attraverso la posa in opera di due strati di

massi da 3 - 5 t; il pennello posto all'estremità di ponente (lato S.Angelo) realizzato ex novo con il presente progetto conformemente alle previsioni del Progetto Generale originario prevedendo comunque il rivestimento con due strati di massi da 3 - 5 t; Tutto quanto precede nel caso, ove confermato o così come modificato a seguito delle prove in modello fisico bidimensionale richiamato;

- 3) Realizzazione di quattro barriere sommerse (imbasate su fondali mediamente pari a - 5,0 m s.l.m.) ciascuna lunga 300 m realizzate da un nucleo di massi da 1 - 3 t rivestito con due strati di massi da 3 - 5 t; con quota di estradosso prevista a -2.50 s.l.m.m.; Tutto quanto precede nel caso, ove confermato o così come modificato a seguito delle prove in modello fisico bidimensionale richiamato;
- 4) cinque piattaforme (Varchi) realizzate in massi da 1 - 3 t ciascuna lunga 100 m poste a protezione del fondale in corrispondenza dei varchi tra le barriere ed i pennelli di estremità, con quota di estradosso prevista a -3.65 s.l.m.m.; Tutto quanto precede nel caso, ove confermato o così come modificato a seguito delle prove in modello fisico bidimensionale richiamato;
- 5) Qualora si dovesse verificare la necessità di apportare al progetto approvato modifiche della struttura delle opere di scogliera, che dovessero comportare dal punto di vista economico variazioni in più o in meno, anche superiori al 20% dell'importo di contratto, per il buon esito dell'intervento e nell'interesse della Stazione Appaltante per la parte eccedente tale percentuale, non sarà corrisposto indennizzo alcuno all'Appaltatore che non potrà in alcun modo vantare maggiori oneri, indennizzi o pretese economiche in quanto tali eventuali migliorie e modificazioni delle categorie di lavoro, saranno intese come accettate dall'Appaltatore stesso fin dalla partecipazione alla gara di appalto.

FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai seguenti disegni di rilievo e progetto esecutivo, che ai sensi di legge fanno parte integrante del contratto di appalto.

ELABORATI DESCRITTIVI:

N° progr.descr Rel. n.	Elaborato	Titolo
01*.MDS.05	A*	RELAZIONE TECNICA GENERALE
02.MDS.05	B	RELAZIONE SPECIALISTICA D'INDIRIZZO (CONSULENTE PROF. A. NOLI)
03.MDS.05	C	STUDIO SEDIMENTOLOGICO DINAMICO
04.MDS.05	D	STUDIO METEOMARINO
05.MDS.05	E	STUDIO MORFODINAMICO COSTIERO
06.MDS.05	F	STUDIO DI MORFODINAMICA TRASVERSALE

07.MDS.05	G	STUDIO DI IDRODINAMICA LITORANEA
08.MDS.05	H	VERIFICHE IDRAULICHE E STRUTTURALI
09.MDS.05	I	REALIZZAZIONE DI PROVE IN VASCA ONDOGENA
10*.MDS.05	L*	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI E SICUREZZA
11*.MDS.05	M*	SOMMARIO DEI LAVORI
12*.MDS.05	N*	ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI E SICUREZZA
13*.MDS.05	O*	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
14*.MDS.05	P	PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
15*.MDS.05	Q*	CRONOPROGRAMMA
16*.MDS.05	R*	PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO

ELABORATI GRAFICI:**GENERALI**

N° progr. grafico Dis. n.	Tav. n°	Titolo	SCALA
01.MDS.05	1	COROGRAFIA	1: 10 000
02.MDS.05	2	PLANIMETRIA STATO ATTUALE	1:5 000

OPERE A MARE: SCOGLIERA SOMMERSA PARALLELA AL LITORALE

03.MDS.05	3	PLANIMETRIA DI PROGETTO	1:2 000
04.MDS.05	4	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE SEZIONI TRASVERSALI E DI COMPUTO SCOGLIERA SOMMERSA	1:2 000
05.MDS.05	5	SEZIONI TIPO DI SCOGLIERA SOMMERSA E VARCO	1: 50
06.MDS.05	6	SEZIONI TRASVERSALI DA S1 A S7	1: 200
07.MDS.05	7	SEZIONI TRASVERSALI DA S8 A S15	1: 200
08.MDS.05	8	SEZIONI TRASVERSALI DA S16 A S22	1: 200
09.MDS.05	9	SEZIONI TRASVERSALI DA S23 A S29	1: 200
10.MDS.05	10	SEZIONI TRASVERSALI DA S30 A S34	1: 200

OPERE A MARE: SCOGLIERA LATO OVEST (SANT'ANGELO)

11.MDS.05	11	PLANIMETRIA PENNELLO OVEST LATO SANT'ANGELO	1:500
12.MDS.05	12	PENNELLO OVEST SEZIONI TRASVERSALI TIPO	1: 100
13.MDS.05	13	PENNELLO OVEST SEZIONI DI COMPUTO	1:200

OPERE A MARE: RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA LATO EST (CAPO GROSSO)

14.MDS.05	14	PLANIMETRIA PENNELLO EST LATO CAPO GROSSO	1:200
15.MDS.05	15	PENNELLO EST SEZIONI TRASVERSALI	1: 100
16.MDS.05	16	PENNELLO EST SEZIONI DI COMPUTO	1:200

Salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori per la soluzione di alcuni aspetti di dettaglio, l'Impresa è tenuta a rispettare le forme e dimensioni delle opere come indicato negli allegati progettuali sopraelencati.

Art. 4 SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste dall'art. 18 della legge 55/1990, così come modificate dall'art. 34 della legge 109/1994, già modificato dalla legge 415/1998, così come riportate anche nell'apposito articolo contenuto nel contratto di appalto.

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Con specifico riguardo alla realizzazione delle prove in modello fisico bidimensionale sperimentale l'appaltatore ha facoltà di avvalersi di Strutture specializzate in materia, previamente accettate dalla stazione appaltante per la effettuazione delle prove.

Art. 5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, nelle spese generali e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nel Contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. **Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt. 32, 33, 34 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto. Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art.119 del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici.**
2. **Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.**
3. **Comunicare tempestivamente all'Ente Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ad eventuali subappalti o fornitori.**
4. **Trasmettere tempestivamente all'Ente Appaltante copia dei modelli D.M. 10 e F24 nonché copia dei modelli 770 degli ultimi tre anni, nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione. L'Ente Appaltante provvederà a trasmettere all'U.T.G. di Napoli la documentazione sopra richiesta.**
5. **Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Impresa non abbia presentato alla Direzione dei Lavori le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola**

con gli Istituti assicurativi e, se richiesta dalla Direzione dei Lavori, la prova di aver ottemperato regolarmente alle disposizioni di cui al presente punto.

6. Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori. L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto, fino a che dall'Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
7. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
8. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
9. l'impianto, in località da stabilire dalla Direzione Lavori, di un ufficio di adeguate dimensioni ad uso del personale di direzione e di assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, riscaldato e condizionato, con relativa manutenzione e pulizia fino a collaudo provvisorio avvenuto;
10. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
11. lo svolgimento, compreso spese ed oneri, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, USL, ISPEL, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amministrazioni Comunali ecc.) sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare; in particolare, sarà cura dell'Appaltatore ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, sulla base dei disegni esecutivi, Tale obbligo è esteso anche alle autorizzazioni relative agli attraversamenti delle FF.SS. con la sola esclusione dell'onere di indennizzo per rallentamenti dei convogli che resta a carico dell'Amministrazione.
12. l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione sarà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
13. le spese per le vie di accesso al cantiere;
14. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
15. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
16. le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie; l'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi per cause delle dette opere provvisionali;
17. le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e tutti gli oneri connessi compresi quelli per il carico/scarico e trasporto dalle aree di cantiere sino alle discariche preventivamente selezionate come idonee dalla Direzione Lavori;

18. le spese per la bonifica da ordigni bellici per tutte le aree di cantiere compresa una fascia perimetrale esterna a dette aree di almeno 20 m; si intendono comprese anche le operazioni di prospezione diretta nonché le eventuali spese per le attività preliminari di ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
19. l'Appaltatore dovrà procedere, tranne diversa pattuizione di contratto, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa affidati per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre, scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Ente;
20. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, del cantiere e dei materiali e componenti, anche quelli di proprietà dell'Amministrazione, fino alla presa in consegna dell'opera, compreso i periodi di sospensione dei lavori e fino a che l'Appaltatore non chieda lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 24, c. 4 del CGA;
21. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.
22. la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso ed in acciaio; detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.
23. la consegna alla Direzione Lavori, a ciascun stato di avanzamento, dei lucidi e di due copie delle opere eseguite, in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con l'ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale dovrà essere consegnata una copia lucida su supporto indeformabile più tre copie di tutti i disegni costruttivi delle opere realizzate ("as built");
24. la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
25. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
26. le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994,
27. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
28. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

29. uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 6 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di cui all'art. 129, comma 2 della legge 109/1994 e s.m.i., ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. n. 130 del Regolamento - DPR 21 Dicembre 1999 N. 554 è prevista la consegna parziale:

- 1. della parte dell'opera relativa alla costruzione del modello delle scogliere e delle prove da effettuare**
- 2. della parte d'opera relativa alla realizzazione delle opere di scogliera, il cui inizio è subordinato alla realizzazione delle prove in modello fisico bidimensionale per cui l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che TENGA CONTO DEGLI EFFETTIVI TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE.**

Art. 7 PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, con le caratteristiche di cui all'art. 22 dello schema di contratto.

Il programma di cui sopra dovrà prevedere la conclusione di tutti i lavori entro **480 (quattrocentottanta)** giorni lavorativi equivalenti a SEDICI mesi naturali, successivi e continui a partire dalla data di consegna dei lavori. Il suddetto cronoprogramma dovrà essere redatto dall'Appaltatore tenendo conto anche delle condizioni di esposizione meteomarina media delle aree di intervento nonché delle possibili esigenze di fruibilità turistico - balneare delle aree interessate dai lavori nei periodi da giugno a settembre.

Art. 8 ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la

introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non saranno accettate forniture relative alla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi della Circolare Min. LL. PP. 16 maggio 1996, n. 2357, che siano non conformi alle specifiche tecniche dell'Amministrazione, oppure che siano prodotte da fornitori il cui sistema di gestione aziendale non sia certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/1994 da organismi accreditati.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 9 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di progetto, grafici e descrittivi, allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 10 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 11

TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro **20 (venti)** giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine dei giorni previsti dall'Art. 7, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato calcolato contemplando anche il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori; per le fasi di impianto e spianto del cantiere è stato assegnato un trentesimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Art. 12

PENALI

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale del **0,06 % (zero virgola zero sei per cento)** dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale del 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Art. 13

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti nel progetto principale, prima dell'inizio di questi, qualora ritenute opportune dai risultati delle preventive prove su modello fisico in modello fisico bidimensionale, queste si riterranno accettate dall'Appaltatore fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto, senza che questi possa addurre pretese di compensi aggiuntivi o maggiori oneri; viceversa, in corso d'opera, per le varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994 e s.m.i., agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

Art. 14

CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

A - Opere a corpo ed a misura. Il lavoro e le opere a misura sono valutati sulla base delle misurazioni effettuate e descritte negli appositi paragrafi, nonché secondo le prescrizioni ed indicazioni ricavabili o desumibili da tutti gli altri elaborati progettuali allegati al contratto. La relativa contabilizzazione avviene applicando all'importo di progetto, dedotto il ribasso d'asta, le percentuali, eventualmente parzializzate qualora il relativo lavoro non è ancora terminato, del prospetto riportato al precedente Art. 2. Il corrispettivo resta fisso ed invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.

B - Opere in economia. Per i lavori e per le opere da realizzarsi in economia nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico degli interventi compresi nel programma, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'art. 145 del Regolamento Generale, si applicheranno i prezzi elementari di cui all'elenco prezzi, con le prescrizioni seguenti:

- I prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a piè d'opera, e, quindi, comprensivi di trasporto e scarico a piè d'opera ed, eventualmente, di immagazzinamento e

conservazione con le cautele come descritto nei singoli articoli per il tempo occorrente e fino al momento della maturazione dei tempi programmati per la messa in opera.

- La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore; il prezzo unitario è riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni normali di lavoro ed è comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali, gli oneri assicurativi, di legge e contrattuali.
- Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore: il prezzo unitario è comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche, elettrotecniche ed elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e forniti in condizioni di perfetta efficienza.
- I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese generali e per l'utile d'impresa.

I materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con esclusione di coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei singoli articoli.

Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di compattazione artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o di peso comunque conseguiti, si procederà alla valutazione e misurazione dopo l'avvenuta riduzione.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di registro, bolli e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, che sono a carico dell'Amministrazione.

I prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e smontaggio di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o del lavoro, nonché quanto compreso nell'articolo "Oneri e obblighi dell'Appaltatore".

Per i componenti finiti di produzione industriale recati a piè d'opera, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si pattuisce che essi potranno essere accreditati per metà del prezzo semplice a piè d'opera del componente o, in mancanza, della relativa stima, solo dopo accettazione provvisoria del Direttore dei lavori e per l'altra metà solo dopo la messa in opera e relativa accettazione definitiva.

Per i materiali sfusi recati a piè d'opera o che, comunque, devono essere sottoposti a lavorazioni di assemblaggio, impasto, composizione con altri, trattamento superficiale o di profondità, sagomatura, ecc. prima della messa in opera, si pattuisce, ai sensi dell'art. 28, c. 2 del CGA, che essi non verranno accreditati fino alla accettazione definitiva dopo la messa in opera.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

I singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri esposti negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compensate anche tutte le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi.

Art. 15

TERMINI PER I PAGAMENTI

OMISSIS

Art. 16

DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e dall'art. 139 del Regolamento (D.P.R. 554/1999), avvertendo che la denuncia del danno di cui al Capitolato suddetto deve essere sempre fatta per iscritto con lettera A.R. entro il termine di 3 (tre) giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza del diritto di risarcimento.

L'Impresa è tenuta ad eseguire con precedenza sugli altri lavori, salvo diverse disposizioni da parte della D.L., le opere a gettata previste in progetto quali strutture di difesa del litorale, nonché eventuali interventi di opere aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione Lavori. Comunque, la massima distanza che deve intercorrere tra la sezione finita e le sezioni provvisorie di avanzamento (teli di fondazione e primi strati di pietrame) delle predette opere a gettata, non deve essere superiore a 5 m. E' onere dell'Impresa dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme (ad esempio tramite convenzione con l'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad un'adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine fissato in Capitolato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico dell'Impresa tutti i danni causati alle opere, siano esse completate che in fase di avanzamento, da eventi meteomarine contraddistinti da altezze significative al largo inferiori a 4.5 m. Per la stima di detti eventi, l'Impresa è tenuta ad installare a proprie cure e spese un ondametro direzionale da posizionarsi al largo su fondali minimi di 20 m s.l.m.. Nell'eventualità di avaria e/o malfunzionamento di detto ondametro direzionale la Direzione Lavori potrà predisporre a cura e spese dell'Impresa studi specifici ricorrendo a modelli di ricostruzione indiretta

del moto ondoso ed assumendo come misure base di riferimento le misure ondametriche direzionali effettuate per il periodo in questione dalla boe ondametrica di Ponza (Rete Ondametrica Nazionale gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale).

In proposito va chiarito che non saranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

CAPITOLO II

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 18

MATERIALI IN GENERE

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L.

I materiali potranno essere di produzione nazionale o estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti e di singoli sottocomponenti soggetti ad usura.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 20 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse necessarie prima di accettarli. L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali.

Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità dovute.

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali previsti nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali esiste una norma relativa, dovranno essere muniti o di marchio IMQ o altro marchio di conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto, o da autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del 1968.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei, o non saranno dotati delle previste certificazioni, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura dell'Impresa.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel "Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici" di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO).

È pure richiesto il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e di quelli richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 recante le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

La Direzione dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno

che potrebbe derivare per effetto della rimozione eseguita d'autorità.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire direttamente in cantiere qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non sarà parimenti riconosciuto all'Appaltatore il corrispondente importo della fornitura (maggiorato delle spese generali ed utili), se questa era di sua competenza, detraendola dalla contabilità dei lavori.

Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali, per l'accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un'ideale organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l'intervento d'Istituti autorizzati.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'invio dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. Come regola generale l'Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte siano eseguite a perfetta regola d'arte con modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli sia ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto..

Art. 19 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all'ordine ricevuto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle opere male eseguite.

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.

Art. 20 PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI

Si ribadisce che resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Di seguito si riportano indicazioni sulle caratteristiche qualitative dei principali materiali e componenti che dovranno essere impiegati per gli interventi di salvaguardia oggetto del contratto.

1 – Misto di Cava, pietrame e massi naturali per la realizzazione di imbasamenti, colmate, nuclei e mantellate di scogliere

Per colmate, eventuali imbasamenti di strati di protezione dei fondali, nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava, ove previsto, deve essere di dimensioni comprese tra 0.02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche.

Il misto di cava deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile). Dovrà essere di tipo vulcanico e della stessa specie dell'eventuale materiale di salpamento delle esistenti scogliere emerse.

Per quanto riguarda la forma dei singoli elementi costituenti il misto di cava il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non deve essere inferiore a 0.2 (zero virgola due).

I singoli elementi lapidei delle forniture di pietrame (massi vulcanici) (aventi peso superiore a 50 kg) per la formazione di strati di protezione dei fondali, scogliere gettate alla rinfusa, rinfianchi, riempimenti e simili, devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare ed al gelo, devono essere esenti da

cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.500 kg/m³. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, che la Direzione Lavori riterrà opportuno dovranno essere eseguite a carico dell'Impresa secondo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui al R.D. n°2232 del 16/11/1939.

In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:

- resistenza a compressione dei massi non dovrà essere inferiore a 500 kg/cm²;
- coefficiente di usura < 1.5 mm;
- perdita di peso alla prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHTO T 96) < 25%
- coefficiente di imbibizione: < 5%;
- resistenza chimica (ASTM-88 - 5 cicli solfato di sodio): < 10%.
- gelività

Il pietrame/massi naturali da impiegare nella formazione delle opere a gettata verranno classificati nelle seguenti categorie:

- pietrame/massi (Tout -venant) per la formazione delle piattaforme di protezione a ridosso o a nucleo delle scogliere sommerse da 0 a 500 kg;
- pietrame/massi (II Categoria) per la formazione delle scogliere e dei varchi di progetto del peso singolo da 1001 a 3000 Kg ;
- pietrame/massi (III Categoria) per la formazione delle scogliere e dei varchi di progetto del peso singolo da 3000 a 7000 Kg ;

Almeno il 50% in peso del materiale che costituisce la categoria deve avere un peso superiore a P. La forma del pietrame e dei massi naturali non deve risultare eccessivamente allungata. Il rapporto tra la dimensione minima e quella massima del singolo elemento non deve essere minore di 0.4 (zero virgola quattro);

Art. 21 PROVE SUI MATERIALI

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, L'impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge n°1086/1971)

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio dirigente, munendosi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

CAPITOLO III

MODO DI ESECUZIONE E MISURA DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 22

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto si intendono riferite al livello medio mare.

Per determinare praticamente il livello medio marino, ogni volta che occorra, l'Impresa potrà riferirsi al caposaldo così descritto: materializzazione di un caposaldo in prossimità delle aree di cantiere preventivamente individuato sulla base delle disposizioni della Direzione Lavori; la quota di questo caposaldo dovrà essere riferita al caposaldo utilizzato dalla Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale per la definizione della quota zero utilizzata dal mareografo posto all'interno del porto di Pescara.

L'Imprenditore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell'opera ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

L'impreditore è anche tenuto ad eseguire immediatamente dopo la commessa dei lavori una campagna di misure al fine di stabilire il dislivello fra il livello medio marino effettivo e quello convenzionale.

Le misure saranno eseguite con opportuno apparecchio registratore in continuo disposto all'interno delle aree di cantiere su indicazione della D.L..

I risultati di tali misure saranno tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Art. 23

TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le aree interessate dall'esecuzione delle opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito all'Art. 22 .

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali di riempimento e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 24
NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Le opere a gettata (in pietrame e massi) realizzate per la protezione dei fondali limitrofi ai varchi e la chiusura degli stessi saranno misurati sia a peso (per verificare la rispondenza del peso specifico degli elementi lapidei) sia a volume (per verificare la rispondenza rispetto alle sezioni di progetto) tramite il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi e scandagli di 1^a e 2^a pianta. I fondali dovranno essere rilevati con ecoscandaglio acustico (preventivamente tarato) operando con natanti adeguati secondo rotte (opportunamente georeferenziate con tecnica RTK tradizionale o DGPS) che interessino tutto il sistema di barriere sommerse per una fascia larga almeno 300 m con asse mediano coincidente con l'asse longitudinale delle barriere sommerse. L'interasse massimo tra rotte contigue dovrà essere di 5 m con punti di rilievo lungo ogni rotta posti ad interasse massimo di 1 m. Nella verifica delle sezioni di progetto è ammessa una tolleranza di 25 cm in più comprese anche le scarpate ma nulla sarà dovuto all'Impresa mentre la stessa sarà tenuta a procedere a ricariche e sagomature delle sezioni di progetto per sezioni di dimensioni inferiori a quelle di progetto o eccedenti la tolleranza prevista.

Art. 25
OPERE A GETTATA

Le varie parti delle opere a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Prima di iniziare la posa in opera, sulla scorta di adeguate misurazioni e campionamenti a cura e spese dell'impresa, deve essere controllata con il consenso della D.L. la rispondenza della conformazione batimetria dei fondali e le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni.

Nella costruzione di tutte le opere a gettata si deve procedere a sezione completa operando con la seguente successione: sistemazione del pietrame e dei massi al fine di sagomare la sezione dell'opera di gettata conforme agli elaborati di progetto. Si potrà operare esclusivamente con i mezzi di cantiere marittimi; i materiali di cava per la formazione delle scogliere fino a 1.000 kg possono essere versati direttamente da bettoline.

I cassoni, carrelli, vagoni, autocarri ed ogni altro genere di veicolo per il trasporto dei massi via terra sino ai punti di carico dei mezzi marittimi, saranno distinti da un numero di ordine al quale corrisponderà la tara a vuoto accertata da regolare pesatura che dovrà essere riportata in apposito verbale.

Analogamente, i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere contrassegnati con una matricola d'identificazione e stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura; così pure, durante il rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei Lavori potrà sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziale, ed in ogni caso detti controlli dovranno farsi ad intervalli fissi di mesi quattro ed inoltre ogni volta che i veicoli venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura iniziale che le successive di controllo verranno fatte a spese dell'Appaltatore ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

Di norma ogni mezzo di trasporto dovrà contenere, per ciascun viaggio, massi di un'unica categoria.

L'operazione di pesatura sarà effettuata in contraddittorio tra i rappresentanti della Direzione Lavori e dell'Appaltatore; le parti firmeranno le bollette madre ed un numero di figlie secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.

Per le operazioni di pesatura l'Appaltatore utilizzerà uno o più bilici secondo le disposizioni della Direzione Lavori rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativo alle operazioni di pesatura ivi compreso l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio metrico di pesi e misure, le eventuali riparazioni dei bilici.

L'Appaltatore dovrà fornire i bollettari. Ciascuna bolletta sarà datata ed oltre al peso netto dovrà portare il peso lordo, il numero d'ordine e la targa del veicolo, nonché la categoria del materiale portato.

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non potrà essere contabilizzato.

La D.L. si riserva la facoltà di rimandare alla pesa uno o più massi, o addirittura tutto il carico, per sottoporli a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette d'accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine, quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarità. L'Appaltatore non potrà chiedere alcuno speciale compenso od indennità per il tempo necessario alle operazioni di taratura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

La rispondenza dei materiali di cava ai requisiti specificati sarà verificata con controlli periodici da effettuarsi in cava od a piè d'opera. La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite dalla Direzione Lavori in base al tipo di materiale ed ai quantitativi da approvvigionare nelle varie fasi di costruzione.

Il controllo sarà effettuato su un campione di materiali che possa essere considerato rappresentativo delle caratteristiche della categoria in esame ed avente quindi peso complessivo proporzionato al peso degli elementi di dimensioni maggiori presenti nella categoria stessa.

I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste soddisfino a giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:

- l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati
- il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria
- la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna categoria.

In particolare si dovrà controllare:

- per il tout-venant: che il peso complessivo degli elementi di peso singolo minore di 5 kg sia inferiore al 5% del peso totale del campione
- per le altre categorie: che almeno il 50% in peso del campione sia costituito da elementi aventi peso singolo uguale o superiore al peso medio della categoria.

In qualsiasi momento potranno essere effettuati i rilievi delle scogliere eseguite per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degradazione senza che per l'esecuzione di tali rilievi o riparazioni l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta; potrà altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un sommozzatore di fiducia dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligato l'Appaltatore a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

La costruzione delle opere a gettata dovrà essere eseguita a tutta sagoma procedendo per tratte successive che non devono avere lunghezze superiori a 10 m (dieci metri) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte.

Resta intesa che l'Impresa non potrà vantare alcuna richiesta di danni per le quantità poste al di fuori della sagoma di progetto.

Dopo l'ultimazione delle opere a gettata, anche per tratti successivi conformi alle sezioni di progetto, l'Impresa su indicazione della Direzione dei lavori ne eseguirà il rilievo e quest'ultima, in base a tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l'Impresa dovrà fare affinché il lavoro pervenga a regolare compimento e quindi, in particolare, disporrà i necessari lavori di salpamento o di rifiorimento, a seconda che la scogliera risulti in qualche modo eccedente, o deficiente, rispetto alla sagoma assegnata.

Si ammette che la sagoma esecutiva dell'opere a gettata, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo di 15 cm (quindici centimetri) in più o in meno. I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni della D.L., o che fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando l'obbligo all'Impresa di rimuoverli a sue spese, salpandoli se caduti in mare, e collocandoli dove verrà indicato dalla D.L. .

In caso di danni di forza maggiore saranno riconosciuti e compensati soltanto i danni subiti dalle opere a gettata eseguite secondo a sezione completa di progetto e cioè in tutti i suoi strati e rilevata dalla direzione Lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 5 (cinque) metri.

I danni eventualmente subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le modalità descritte nel presente Capitolato, rimangono a carico dell'Impresa.

Art. 26

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del Regolamento generale D.P.R. 11/2/1999 n. 554.

CAPITOLO IV

CONDIZIONI GENERALI, ONERI IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO

Art. 27

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici", ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, fatte salve le particolari specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 28

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qual volta il suo credito (al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui all'art. 7 del Capitolato Generale, D.M. 19/04/2000 n. 145) raggiunga il **20%** dell'importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza.

Il pagamento degli stati d'avanzamento sarà effettuato esponendo le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali. Le percentuali stesse saranno valutate in base alle misure ed ai conteggi contenuti in appositi documenti, secondo quanto richiesto in una contabilità a misura. Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza indicate all'Art. 2 del presente capitolato speciale, verranno liquidate in quote proporzionali agli stati di avanzamento dalla D.L. dopo il nulla osta del Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

Art. 29

CONTABILITA' DEI LAVORI E CONTO FINALE

I compensi saranno contabilizzati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori relativi. Il pagamento degli stati d'avanzamento sarà effettuato esponendo le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali. Le singole lavorazioni saranno contabilizzate con l'avanzamento dei lavori esponendo le misurazioni delle singole opere rispetto alle singole quantità totali.

Le opere saranno valutate in base alle misure e ai conteggi contenuti in appositi documenti ufficiali per le contabilità a misura.

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento (D.P.R. 554/1999), il conto finale dei lavori sarà compilato entro **due mesi** dalla data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 172 del Regolamento.

Art. 30

COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 192 del Regolamento (D.P.R. 554/1999) il compimento di tutte le operazioni, compresa la emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione all'Amministrazione appaltante con i relativi atti, dovrà avvenire nel termine di **sei mesi** decorrenti dalla ultimazione.

Come norma generale resta inteso che l'Amministrazione si riserva di sospendere il decorso del termine prestabilito per il compimento delle operazioni di collaudo ove queste, per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione riscontrate nel corso delle verificazioni di cui agli articoli del Regolamento, non fossero espletate entro il predetto termine.

Nel caso tuttavia che, su richiesta dell'Amministrazione, non soggetta a sindacato, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo parziale potranno essere effettuate durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 31

TABELLA INFORMATIVA CANTIERE DI LAVORO

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, per tutta la durata dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a 1.0 m (larghezza) x 2.0 m (altezza), collocata in sito ben visibile indicato

dalla D.L., secondo le prescrizioni delle Ministeriali n. 189 del 24.01.1953 e n. 116 del 06.06.1990, recante tutte le informazioni richieste dalla Legge 19.03.1990 n. 55 art. 18 e dal D.L. 494/96 art. 3. Detto adempimento dovrà essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori; decorso tale termine sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta).

L'Impresa resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle predette disposizioni anche nei confronti d'altre competenti Autorità. Tutti gli oneri della fornitura, installazione e mantenimento della tabella sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 32

AREE DA ADIBIRE AL CANTIERE

L'onere della richiesta in concessione delle aree e dei specchi acquei che dovranno essere adibite a cantiere spetta all'Impresa, la quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali imposti dalle Autorità militari, dalle Autorità marittime e dalle altre amministrazioni competenti.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Art. 33

PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi della normativa vigente (D.L. 494/96 approvato in via definitiva con D.L. 528/99) l'Amministrazione, quale soggetto Committente, ha predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, messo a disposizione di tutte le Imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14, agosto 1996, n., 494.
2. L'appaltatore può, presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la, sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la, sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte de gli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronuncia tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte, dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni, lavorativi. dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi si cui al comma, 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale, accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate all'art. 76 (pagamenti) e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri di sicurezza.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 84 previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Art. 34

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/157/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale, di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi, assicurativi, previdenziali e contrattuali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 D.lgs 494/96.

Art. 35

INOSSERVANZA NORME SICUREZZA

In caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme di sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore ne attesti l'osservanza.

Il coordinatore per la sicurezza intimerà all'appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'art. 5 del D. lgs. 494/1996.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo a essa dovuto.

Art. 36

SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Le tasse di bollo e le imposte di registrazione ed ogni altro onere tributario accessorio sono a carico dell'Appaltatore, a norma dell'art. 8 del Capitolato Generale (DM 145/2000).

Art. 37

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLA NORMATIVA TECNICA

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale di cui si è fatta precedente menzione, l'Impresa è tenuta alla piena osservanza di tutte le seguenti Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso dei lavori:

Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n. 1086:

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche

Le istruzioni relative a tali norme sono state diramate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL. PP.

Normativa emanata nel quadro della Legge 2 febbraio 1974 n. 64:

Norme relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

Norme relative ai ponti stradali;

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Normativa emanata nel quadro della Legge 10 maggio 1976 n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento), integrata e modificata dalla Legge 24 dicembre 1979 n. 650, soprattutto per quanto riguarda "l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare". A questo riguardo sono state diramate (come previsto dall'art. 1 della Legge n. 319/1976) da parte del Comitato dei Ministri le disposizioni concernenti le modalità e procedure per lo scarico a mare dei materiali di risulta dei dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali.

Normativa emanata in materia di sicurezza nei cantieri e attinente il Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs 528/99 comprensiva della Legge Regionale n. 8 del 28/01/2000 attinente il monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili.

Normativa emanata nel quadro della Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti con particolare riferimento agli impianti elettrici ed idrici.

L'impresa è a conoscenza che l'Amministrazione appaltante, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi: la natura dei lavori, l'impresa esecutrice, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'impresa accetta inoltre che l'Amministrazione possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per

L'esecuzione dell'opera (quali ad es. bitume, tubi, ecc.) e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

I prezzi unitari di tariffa sono comprensivi di tutti gli oneri di cui agli articoli del presente Capitolato, con speciale riguardo alla manutenzione gratuita delle opere fino al collaudo, comprese le pavimentazioni stradali anche se soggette a traffico con la condizione che, in caso di inadempienza da parte dell'impresa della detta manutenzione stradale nel periodo di 10 giorni dalla diffida della Direzione Lavori, questa avrà la facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie a spese dell'impresa. All'atto del collaudo, oltre alla buona conservazione di tutte le opere, la superficie stradale dovrà apparire in buone condizioni di manutenzione in tutte le sue parti senza abrasioni né segni di sgretolamento.

Art. 38

DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI PER CONTO DELL'IMPRESA

L'impresa è tenuta ad avere sempre il proprio rappresentante sul luogo del lavoro che sia possibilmente lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti sia della Direzione Lavori sia del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori. Dovrà nominare proprio Direttore Tecnico ingegnere e dovrà avere a disposizione, per l'effettiva condotta dei lavori, almeno un geometra che dovrà risiedere nei cantieri e che si manterrà a continuo contatto con la Direzione Lavori e con il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori.

CAPITOLO V

ELENCO PREZZI

Art. 39

ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA, SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali saranno compensate le categorie di lavoro a misura, saranno quelli di aggiudicazione dei lavori.

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località, provvedendo ad effettuare le necessarie prospezioni e misure al fine di rendersi conto in modo esatto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i compensi a misura, offerti in sede di gara dalla ditta appaltatrice nella lista delle categorie di lavoro e sotto le condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fomitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, per tutta la durata dei lavori, come ogni accessorio, ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

e) nei prezzi dei movimenti di terra (scavi, dragaggi, rilevati, ecc.) è compreso l'onere per la bonifica da ordigni esplosivi e la rimozione di trovanti e/o relitti di qualsiasi natura e dimensione.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, salvo l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto, convenendosi che all'eventuale revisione dei prezzi si provvederà a seconda delle norme e con modalità in vigore al momento in cui si effettuerà la revisione stessa.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

L'elenco prezzi di progetto, Allegato I, si intende parte integrante del presente Capitolato.

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**A - EPIGRAFE**

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DEL:

PROGETTO ESECUTIVO:**SCOGLIERA LATO OVEST (SANT'ANGELO)****RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOMMERSA LATO EST (CAPO GROSSO)****SCOGLIERA SOMMERSA LONGITUDINALE**

DITTA APPALTATRICE:

IMPORTO A BASE D'ASTA Euro

RIBASSO OFFERTO% PER UN IMPORTO DI Euro

IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro

B - LE PARTI**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno ...in cifre.. (...in lettere...) il giorno ...in cifre.. (...in lettere...) del mese di ...in lettere..., in presso, avanti a me Ufficiale Rogante (Notaio), e senza l'assistenza di testimoni, avendovi rinunciato le parti contraenti di comune accordo e col mio consenso, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della Legge Notarile 16.02.1913 n. 89, si sono costituiti:

Il Sig., nato a il ...giorno.... ..mese... ..anno.... (in lettere), residente a , (Via/Piazza) n. con codice fiscale (nella qualità di), di seguito denominato "Amministrazione", che agisce ai sensi del in attuazione della delibera del n. in data,

e

Il Sig., nato a il ...giorno.... ..mese... ..anno.... (in lettere), residente a , (Via/Piazza) n. con codice fiscale (nella qualità di dell'Impresa con sede in Via/Piazza n., partita IVA), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in attuazione della delibera del n. in data (1).

C - PREMESSE

I componenti, della cui identità personale e poteri di rappresentanza io ufficiale Rogante sono certo premettono quanto segue:

¹ Nel caso d'associazione temporanea d'imprese proseguire così:

assunta nella riunione dei soci dell'associazione temporanea di tipo (indicare alternativamente: orizzontale, verticale, orizzontale e verticale, a seconda del caso) delle imprese seguenti:

(Denominazione), con sede in, Via , partita IVA; in qualità di capogruppo, come risulta dal mandato conferitole con la scrittura privata autenticata che si allega (ai sensi dell'art. 95, c. 5 del Regolamento Generale);

(Denominazione), con sede in, Via, partita IVA

- che condel è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del tratto di costa denominato "mura di tramontana" per l'importo di € di cui € per lavori, e € per somme a disposizione dell'Amministrazione, e € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con del n. in data è stato approvato dal Comitato Tecnico Regionale il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra per l'importo di € di cui € per lavori a misura, e €..... per somme a disposizione dell'Amministrazione, e €..... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che condel n. in data è stato approvato il bando di gara (ed eventualmente lo schema di lettera di invito);
- che con ordinanza del n. in data è stato approvato il verbale di gara di esperita in data ;
- che con determinazione del Dott., n. , in data i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta per l'importo netto di € (diconsi euro), oltre l'IVA al 10% pari a € (diconsi euro), a seguito del ribasso del% (diconsi euro);
- che l'Amministrazione ha inoltrato richiesta all'Autorità competente per le necessarie concessioni di occupazione delle aree del Demanio Marittimo interessate dai lavori dei quali dispone liberamente;
- che l'Impresaha presentato in sede di gara dichiarazione sostitutiva, datata, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 ed attestante quanto previsto dalle norme di partecipazione;
- che nei confronti dell'Impresa....., è stata effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti previsti dalle norme di partecipazione alla gara;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta emessa negli ultimi cinque anni alcuna dichiarazione di fallimento, amministrazione controllata, ammissione in concordato o liquidazione coatta, giusta certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di
- che l'Impresa risulta in regola con la normativa antimafia, giusta la Certificazione rilasciata dalla Prefettura di
- che l'Impresa, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 554/99, ha provveduto alla costituzione della garanzia per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, pari a € in cifre (diconsi ... in lettereEuro), mediante fideiussione Assicurativa n°, stipulata in data con la, con sede legale a ...città... (...prov...) in via.....;
- che l'Impresa ha stipulato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della legge 109/94 e art. 103 del D.P.R. 554/99, la Polizza n° di Assicurazione per Responsabilità Civile, stipulata in datacon, con sede legale a ...città... (...prov...) in via.....;
- che questa Stazione Appaltante ha provveduto, ai sensi dell'art. 29 della Legge 109/94 e 80 del D.P.R. 554/99, alla pubblicazione dell'esito di gara in data
- che, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento Generale, è stato acquisito agli atti il verbale redatto in data con il quale il Responsabile del procedimento e l'Impresa confermano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del presente contratto in forma pubblico-amministrativa.

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,
si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;

Regolamento Generale: Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554. Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

CGA: Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Regolamento di Qualificazione: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse.

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire, a perfetta regola d'arte nel termine contrattuale, tutti i lavori previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati progettuali dal n. al n.(elencati nell'allegato A del presente contratto), alle prescrizioni tecniche, patti e condizioni stabiliti nello stesso Capitolato, che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale come se fosse qui di seguito letteralmente trascritto (allegato B).

I prezzi unitari delle singole lavorazioni, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, sono quelli offerti dall'Impresa e specificati nel modulo denominato "Lista delle categorie dei lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto" (allegato C).

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € (diconsi di euro).

Tale importo è dovuto alla somma di € relativa alla parte depurata del ribasso di gara del%, e l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di € che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

ART. 4 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a, concessi da, con imputazione al capitolo del corrente bilancio dell'Amministrazione, avente ad oggetto:

L'erogazione dei singoli pagamenti è subordinata alle disposizioni di attuazione finanziaria e contabile stabilite dall'ente erogatore del finanziamento mediante

ART. 5 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 della legge 109/1994 si intende stipulato a misura e secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.

Pertanto l'importo complessivo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

ART. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è indicata nel Capitolato Speciale di Appalto al **CAPITOLO I Art. 2**.

ART. 7 - NOMINA DELL'ESECUTORE

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art. 10, comma 1, lett. a della legge 109/1994), e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.
(oppure in alternativa)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in:,
Via, n., qualificata per la categoria di opere ⁽²⁾, e per il livello di importo ⁽³⁾ (art. 10, comma 1, lett. b e c, della legge 109/1994), così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del, che si allega al presente contratto.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4 del Capitolato Generale, tale assegnazione non costituisce subappalto.

ART. 8 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio ⁽⁴⁾ nel seguente indirizzo: Via, n.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto i pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: e con le modalità seguenti:

La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti:, designazione che risulta dagli atti allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

² Specificare "generali" oppure "specializzate" e indicare la sigla e la descrizione, con riferimento all'elenco di cui all'Allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

³ Indicare il livello e i corrispondenti importi, con riferimento all'art. 3, comma 4 del D.P.R. 34/2000.

⁴ Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, deve essere ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto l'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 11 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quali devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, al rispetto del Protocollo di Legalità stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'Ufficio Territoriale di Governo in data 20 gennaio 2005 ed in particolare a sottoscrivere e ad osservare le seguenti clausole:

- Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare
- Clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
- Clausola n.3 La sottoscritta impresa allega alla presente un'apposita dichiarazione (all. sub1) con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.
- Clausola n.4 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello allegato (all. sub 2).

Qualora l'impresa si renda responsabile dell'inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Amministrazione che, pertanto, procederà alla rescissione del relativo contratto.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

ART. 13 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in (5), rilasciato da, in data, che si allega al presente contratto e che si è dato adempimento al protocollo di intesa stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il Prefetto di Napoli in data

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, della legge 55/1990, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, primo periodo legge 55/1990, le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

ART. 15 - SUBAPPALTO

A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. Ai sensi dell'art. 18, comma 12, legge 55/1990, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B - Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 55/1990, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) **che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;**
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese (questa condizione deve intendersi così trasformata per effetto del D.P.R. 34/2000);
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

⁵ Indicare se si tratta della documentazione prefettizia o della certificazione camerale con l'apposita dicitura, o dell'autocertificazione, e relativamente ad ognuno dei soggetti interessati di cui all'art. 17, comma 3 del Regolamento di Qualificazione.

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Generale, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

ART. 16 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello zero virgola cinque per cento (0,50%). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 7 della legge 55/1990).

ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma in conformità con quanto prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. 494/1996;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 1-*bis* della legge 109/1990.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 109/1990, il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 18, comma 8, terzo periodo della legge 55/1990, il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento (⁶) dell'importo dei lavori, mediante, rilasciata dalla società/istituto, agenzia di per l'importo di L. pari a euro, e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento Generale, la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 19 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1990, ha stipulato una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società/istituto, agenzia di

⁶ In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento (art. 30, comma 2, legge 109/1990).

....., con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

La somma assicurata è di L.

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di L. per ogni sinistro ⁽⁷⁾.

Poiché è previsto un periodo di garanzia, relativamente ai seguenti componenti:

.....
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 103 del Regolamento Generale, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

⁷ Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro, ed un massimo di 5.000.000 di euro.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL PROGETTO

L'appalto è concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali elencati in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4 così come eventualmente modificati a seguito dei risultati della realizzazione del modello fisico bidimensionale in vasca sperimentale prescritto dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale;
- ;d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge 109/1990;
- f) il cronoprogramma.

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento Generale, sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

ART. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle esigenze ed ai vincoli dettati dalle attività portuali.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b), e comma 10 del Regolamento Generale, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.

Prima di dare inizio ai lavori di scogliera sommerse ed emerse a mare, l'Appaltatore, sotto le direttive, le indicazioni e la sorveglianza della Direzione Lavori e degli organi incaricati dalla stazione appaltante, darà corso alla realizzazione, in idoneo laboratorio ufficiale, previamente autorizzato dall'Amministrazione, del modello fisico bidimensionale per le prove prescritte dall'Autorità di bacino Nord Occidentale, indispensabili alla verifica previa del sistema di difesa costiero, così progettato.

Tali opere, previste nell'elaborato Computo metrico, fanno parte integrante dei lavori a base d'appalto.

Le indicazioni e le impostazioni del modello, con le opportune similitudini fisiche dei materiali, saranno impartite dai consulenti specialistici indicati dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori che, a fine lavoro, redigeranno il rapporto finale con le risultanze e gli esiti delle prove stesse.

Qualora a seguito delle risultanze delle prove suddette si dovesse verificare la necessità di apportare al progetto approvato e posto a base di gara modifiche della struttura delle opere di scogliera, che dovessero comportare dal punto di vista economico variazioni in più o in meno, anche superiori al 20% dell'importo di contratto, per il buon esito dell'intervento e nell'interesse della Stazione Appaltante, non sarà corrisposto indennizzo alcuno all'Appaltatore sulla parte delle variazioni eccedenti in più o in meno il 20% dell'importo del contratto e che pertanto accetta espressamente con la stipula del presente contratto a non vantare o richiedere in alcun modo maggiori oneri, indennizzi o pretese economiche in quanto tali eventuali migliorie e modificazioni delle categorie di lavoro, sono intese come accettate dall'Appaltatore stesso fin dalla partecipazione alla gara di appalto.

Relativamente al programma lavori, che potrà essere rimodulato a seguito degli eventuali adeguamenti progettuali conseguenti alle prove su modello fisico bidimensionale sopraccitato, questo sarà vincolante solo per l'Appaltatore, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate all'CAPITOLO I Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 22 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dall'Amministrazione competente per il Demanio Marittimo.

L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere dell'Amministrazione.

ART. 23 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

A – Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 45, comma 1, lett. e) del Regolamento Generale, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, **il protrarsi ed il differimento di tempo per l'ottenimento di permessi o la validazione in corso d'opera di scelte di particolari costruttivi dell'opera quali la definizione di eventuali modifiche da apportare a parti d'opera del progetto da verificare con i modelli di cui al precedente articolo 21, o di altre circostanze speciali che specialiche** impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere

a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

B – Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto, le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

ART. 24 - PROROGHE

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

ART. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. In tali evenienze vanno compensate ai lavoratori le prestazioni di lavoro straordinarie e le maggiorazioni e compensi integrativi previsti dal vigente Contratto Nazionale di lavoro di categoria. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 26 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto, sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento Generale, nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 27 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale e come ribadito dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa

esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 25, comma 3, legge 109/1994, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni dei soli lavori di scogliera previsti nel progetto principale e qualora ritenute opportune a seguito dei risultati delle preventive prove su modello fisico in modello fisico bidimensionale di cui al precedente articolo 21, queste sono accettate dall'Appaltatore, anche in misura eccedente il 20% dell'importo di contratto, senza che questi possa addurre pretese di compensi aggiuntivi o maggiori oneri per la parte eccedente la predetta aliquota.

Inoltre, in corso d'opera, per le varianti, aggiunte e diminuzioni degli altri lavori previsti in progetto e non soggetti alla realizzazione delle suddette prove su modello, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994 e s.m.i., agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

ART. 28 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura o in economia, saranno determinati, anziché mediante nuove analisi, sulla base di quelli presenti nel prezzario ufficiale vigente al momento della gara nella Regione Campania, approvato con DGR n. 3070 in data 31/10/2003, decurtato del 25%. I prezzi ivi presenti dovranno essere posti a base delle valutazioni per la formazione di nuovi prezzi, avendo riguardo alle quantità necessarie al presente appalto, e modificandoli, entro il quinto in più o in meno qualora tali quantità si discostino oltre la metà, in più o in meno, rispetto alle quantità standard normalmente impiegate in lavori e cantieri simili per tipo ed ampiezza.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

ART. 29 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori, nei casi ammissibili, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento (2,0%), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 della legge 109/1990, tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento (2,0%) o come diversamente disciplinato dalla norma.

ART. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 45, comma 1, lett. f) del Regolamento Generale, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti pari al **20 % (venti per cento)** dell'importo del contratto. Sulle relative somme sarà applicata la ritenuta dello zero virgola cinque (0,5%) per infortuni (art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

ART. 31 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Ai sensi dell'art. 28, comma 9 della legge 109/1994, dell'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 45, comma 1, lett. f) del Regolamento Generale, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 102 del Regolamento Generale, la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART. 32 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, lett. e) del Regolamento Generale, i corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, saranno accreditati all'Appaltatore mediante L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "*Pagato in data*", *Per quietanza*, *Firma e Timbro*".

ART. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 116 del Regolamento Generale, nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute,

fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

ART. 34 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

La consegna dei lavori potrà avvenire in maniera frazionata per assicurare comunque l'avanzamento dei lavori in attesa di acquisire le risultanze delle prove su modello fisico bidimensionale di cui al precedente art. 21 così come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **480 (quattrocentottanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

ART. 35 - PENALI

La misura delle penali è stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto all' **CAPITOLO I Art. 12** .

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del dieci per cento (10%), il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale

per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il dieci per cento (10%) dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

ART. 36 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 37 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 38 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

Ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatatarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

ART. 39 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 40 - COLLAUDO

L'Amministrazione effettuerà, per verificare l'esecuzione delle opere visite di collaudo in corso d'opera e finale conformemente a quanto previsto dall'art. del Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 28 della legge 109/1994, il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei (6) mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell' art. 187, comma 3 del Regolamento Generale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera; pertanto l'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, ai sensi dell'art. 188 del Regolamento Generale. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

L'appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo.

ART. 41 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell' art. 28 comma 10 della legge 109/94, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - POLIZZE DECENNALI PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge 109/1994, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.

L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

ART. 43 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-*bis* della legge 109/1994 e s.m.i., l'Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivire ad un accordo bonario con l'Appaltatore. Non sono oggetto di accordo bonario riserve iscritte dall'Appaltatore in sede di consegna all'appaltatore di variazioni quali quantitative al progetto derivanti da esiti delle prove su modello fisico bidimensionale di cui al precedente articolo 21 per le quali la stessa si è impegnata a non richiedere compensi aggiuntivi anche per le parti eccedenti il 20% dell'importo contrattuale in più od in meno.

ART. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale. Il contratto non potrà essere risolto per effetto delle eventuali variazioni conseguenti agli esiti delle prove su modello fisico bidimensionale di cui al precedente articolo 21. Qualora l'Appaltatore si renda responsabile dell'inosservanza delle clausole relative al Protocollo di Legalità stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'Ufficio Territoriale di Governo in data 20 gennaio 2005, di cui al precedente articolo 12, l'Appaltatore sarà considerato di non gradimento per l'Amministrazione che procederà alla rescissione del contratto.

ART. 45 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-*bis*, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Generale d'Appalto, le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Le parti eleggono quale foro competente in caso di controversie il foro di Napoli.

ART. 46 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'Art. 112 del Capitolato Generale sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

ART. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *d*) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) **le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;**
- b) **le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;**
- c) **le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;**
- d) **l'impianto, in località da stabilire dalla Direzione Lavori, di un ufficio di adeguate dimensioni ad uso del personale di direzione e di assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, riscaldato e condizionato, con relativa manutenzione e pulizia fino a collaudo provvisorio avvenuto;**
- e) **le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al**

- compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) lo svolgimento, compreso spese ed oneri, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, USL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amministrazioni Comunali ecc.) sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare; in particolare, sarà cura dell'Appaltatore ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, sulla base dei disegni esecutivi, Tale obbligo è esteso anche alle autorizzazioni relative agli attraversamenti delle FF.SS. con la sola esclusione dell'onere di indennizzo per rallentamenti dei convogli che resta a carico dell'Amministrazione.
 - g) l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione sarà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
 - h) le spese per le vie di accesso al cantiere;
 - i) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - j) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - k) le spese per l'esecuzione delle opere provvisoriale, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie; l'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi per cause delle dette opere provvisoriale;
 - l) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e tutti gli oneri connessi compresi quelli per il carico/scarico e trasporto dalle aree di cantiere sino alle discariche preventivamente selezionate come idonee dalla Direzione Lavori;
 - m) le spese per la bonifica da ordigni bellici per tutte le aree di cantiere compresa una fascia perimetrale esterna a dette aree di almeno 20 m; si intendono comprese anche le operazioni di prospezione diretta nonché le eventuali spese per le attività preliminari di ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
 - n) l'Appaltatore dovrà procedere, tranne diversa pattuizione di contratto, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa affidati per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre, scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Ente;
 - o) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, del cantiere e dei materiali e componenti, anche quelli di proprietà dell'Amministrazione, fino alla presa in consegna dell'opera, compreso i periodi di sospensione dei lavori e fino a che l'Appaltatore non chieda lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 24, c. 4 del CGA;

- p) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.
- q) la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso ed in acciaio; detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.
- r) la consegna alla Direzione Lavori, a ciascun stato di avanzamento, dei lucidi e di due copie delle opere eseguite, in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con l'ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale dovrà essere consegnata una copia lucida su supporto indeformabile più tre copie di tutti i disegni costruttivi delle opere realizzate ("as built");
- s) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
- t) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- u) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994,
- v) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- w) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- x) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
- y) Le spese connesse alla realizzazione del modello fisico e le prove in laboratorio.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

ART. 48 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. 494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento:
 Responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/1996):
 Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):
 Direttore dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):
 Direttore operativo (art. 125 Regolamento Generale):
 Assistente di cantiere (art. 126 Regolamento Generale):

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 49 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art. 16 dalla legge n. 15/2005 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

ART. 50 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Io Sottoscritto Dott.nella qualità di Ufficiale Rogante dell'Amministrazione, giustan..... in data.....ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'Appaltatore

L'Amministrazione

L'Ufficiale rogante

ART. 51 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, **e specialmente nel Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto**, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

ART. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;

ART. 11 -Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

- ART. 15 -Subappalto
- ART. 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
- ART. 17 - Sicurezza e salute nel cantiere
- ART. 20 -Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
- ART. 21 -Programma di esecuzione dei lavori
- ART. 23 -Sospensioni o riprese dei lavori
- ART. 26 -Danni nel corso dei lavori
- ART. 28 -Nuovi prezzi per lavori non previsti
- ART. 35 - Penali
- ART. 40 - Collaudo
- ART. 41 - Difetti di costruzione
- ART. 42 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi
- 0 Controversie
- ART. 47 -Oneri a carico dell'appaltatore

Io Sottoscritto Dott. nella qualità di Ufficiale Rogante dell'Amministrazione, giustan..... in data.....ho compilato e ricevuto l'aggiunta di cui all'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto consta di pagine (..... pagine), e viene sottoscritto alle pagine

L'Appaltatore
L'Amministrazione
L'Ufficiale rogante

.....